

N. R.G. 2742 /2020



TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Fabio Licata,
letto il ricorso che precede;
visti gli artt. 163, 409, 415, 416 c.p.c.;

fissa

al 22/03/2021 l'udienza di discussione, in cui le parti compariranno di persona ovvero tramite procuratore generale o speciale, informato dei fatti di causa;

invita

la parte convenuta a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le **decadenze** di cui all'art. 416 c.p.c.;

dispone

che il ricorso e questo decreto, entro dieci giorni dal deposito, siano a cura del ricorrente notificati a controparte nei termini di legge;

Visto l'art. 221 della L. 17 luglio 2020, n. 77, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19



maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato che l'anzidetta disposizione ha modificato l'art. 83 del d.l. 18/2020 convertito con l. 27/2020, prevedendo, tra l'altro, che, in relazione alla necessità di contrastare la diffusione della pandemia, fino al 31.10.2020 *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”*.

Considerato che l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 221 co. 2 D.L. n. 34/2020 è stata prorogata al 31.12.2020, per effetto dell'art. 1 co. 3 lett. a) del D.L. n. 125/2020;

Visto l'art. 23, comma 1, d.l. n. 137/2020, che ha mantenuto ferme le disposizioni di cui al citato art. 221, prevedendo espressamente quale termine di applicazione quello di cui all'art. 1 d.l. n. 19/2020, conv. con modificazioni dalla l. 22.5.2020 n. 35;

Rilevato che l'anzidetto termine, relativo all'efficacia delle misure previste per lo stato di emergenza, per effetto del d.l. 14.1.2021 n. 2 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

Ritenuto che, in virtù delle norme sopra richiamate l'utilizzo della modalità di svolgimento cartolare delle udienze civili deve intendersi prorogato sino al 30 aprile 2021;

Considerato che l'attività da svolgere nell'odierno giudizio non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e



può svolgersi mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

DISPONE

che la predetta udienza si svolga nella data già fissata mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura simile), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino a **TRE giorni** prima dell’udienza per il deposito telematico delle predette note scritte.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

AVVERTE



- che le parti possono presentare istanza di trattazione orale dell'udienza entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
- che il mancato deposito delle note di udienza a trattazione scritta verrà considerato quale mancata comparizione, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Patti, 09/02/2021

Il Giudice del Lavoro

Dott. Fabio Licata



Patti 09/02/2021

Il Giudice
dott. Fabio Licata

